

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1045)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 2157)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 dicembre 1984*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
16 ottobre 1984, n. 672, recante misure urgenti per il personale  
precario delle unità sanitarie locali

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, recante misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole « 31 dicembre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1984 »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;*

*al comma 2, dopo le parole « policlinici universitari », è aggiunta la seguente: « statali ».*

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 17 ottobre 1984.*

### Misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali

#### TESTO DEL DECRETO-LEGGE

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per il personale precario delle unità sanitarie locali, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### Art. 1.

1. Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 dicembre 1983 sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 maggio 1984 sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

*1-bis.* Gli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, e dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984.

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA — ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari statali anche a gestione diretta.

Art. 2.

*Identico.*